

## RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2003

sulla comunicazione della Commissione europea: «Migliorare l'attuazione delle direttive "Nuovo Approccio"»

(2003/C 282/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO gli obiettivi stabiliti nella decisione del 22 luglio 1993 (93/465/CEE) <sup>(1)</sup> e nelle seguenti risoluzioni: del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione <sup>(2)</sup>, del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità <sup>(3)</sup> e del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa <sup>(4)</sup>, nonché le conclusioni del 1° marzo 2002 sulla normalizzazione <sup>(5)</sup>;

RICONOSCENDO l'importanza del «Nuovo Approccio Globale» come modello normativo adeguato ed efficiente che consente l'innovazione tecnologica, migliora la competitività dell'industria europea e difende i principi della fiducia, trasparenza e competenza;

SOTTOLINEANDO il proprio appoggio costante agli sforzi intrapresi dalla Commissione su fronti sia internazionali che regionali/bilaterali per sfruttare e sviluppare il potenziale dei principi del «Nuovo Approccio» ai fini dell'effettiva tutela, ad esempio, della salute, della sicurezza e dell'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nonché per incoraggiare i partner commerciali ad adottare norme ed approcci normativi compatibili con il quadro regolamentare dell'Unione europea;

CONFERMANDO il suo impegno a migliorare ulteriormente l'efficienza operativa del mercato interno e a rafforzare la competitività dell'industria europea, e AVENDO PRESO NOTA delle ampie consultazioni e discussioni tra tutte le parti interessate e le autorità nazionali degli Stati membri;

RICONOSCENDO la necessità di un quadro giuridico più chiaro per la valutazione della conformità, l'accreditamento e la sorveglianza del mercato nell'Unione europea;

RICONOSCENDO il valore di un'intesa comune circa le responsabilità degli Stati membri riguardo al funzionamento del

«Nuovo Approccio» e dell'«Approccio Globale» e l'esigenza che gli Stati membri debbano rispondere dei relativi adempimenti oltre ad avere il diritto di scegliere i mezzi per farlo;

CONFERMANDO la necessità che la Commissione e gli Stati membri prendano tutte le opportune iniziative per consolidare e migliorare ulteriormente l'attuazione delle direttive in base ai principi del «Nuovo Approccio» e dell'«Approccio Globale» in tutti gli Stati membri ed estendere l'applicazione di detti principi a nuovi settori;

SI RALLEGRA della comunicazione della Commissione «Migliorare l'attuazione delle direttive "Nuovo Approccio"» e degli obiettivi in essa previsti.

INVITA LA COMMISSIONE:

a proporre iniziative adeguate nei settori della valutazione della conformità e della sorveglianza del mercato e, più in particolare:

a) per quanto riguarda gli organismi che svolgono compiti inerenti alla valutazione della conformità secondo le direttive «Nuovo Approccio» e gli organismi ed autorità che si occupano di valutare, designare e sorvegliare gli organismi di valutazione della conformità:

1. a prendere misure volte ad assicurare che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, tra cui ad esempio misure:

— per consolidare gli obblighi a carico degli organismi notificati, quali scambi di esperienze e scambi d'informazioni connesse alla revoca o al rifiuto di un attestato, nonché le prescrizioni relative alle loro stesse attività transfrontaliere;

— per stabilire e sostenere procedure appropriate per lo scambio d'informazioni tra organismi notificati, che rispettino il principio della riservatezza negli affari e non limitino la concorrenza tra loro;

— per consolidare gli obblighi a carico degli organismi che si occupano di designare, valutare e sorvegliare gli organismi notificati;

2. a sostenere la creazione di un forum delle autorità degli Stati membri che decidono la linea da seguire in materia di designazioni, allo scopo di agevolare lo scambio di migliori prassi in materia di valutazione, designazione e sorveglianza degli organismi notificati;

<sup>(1)</sup> Decisione del Consiglio del 22 luglio 1993 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (93/465/CEE) (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).

<sup>(2)</sup> GU C 136 del 4.6.1985.

<sup>(3)</sup> GU C 10 del 16.1.1990.

<sup>(4)</sup> GU C 141 del 19.5.2000.

<sup>(5)</sup> GU C 66 del 15.3.2002.

3. a istituire una procedura efficace di scambio d'informazioni tra le autorità designatrici e gli organismi di accreditamento che hanno valutato gli organismi di valutazione della conformità in tutti gli Stati membri, nel SEE e in altri paesi, ai fini di una cooperazione amministrativa rafforzata;
  4. ad accrescere l'efficacia e la trasparenza della procedura di notificazione, in particolare con lo sviluppo di un sistema di notificazione in linea, messo a disposizione dalla Commissione, per sostituire l'attuale sistema cartaceo, e la disponibilità di un elenco aggiornato degli organismi notificati e degli organismi di valutazione della conformità;
  5. a definire una strategia e un orientamento più globali per la definizione (compreso il ruolo nell'ambito della procedura di designazione) e la pratica dell'accreditamento ai fini di una maggiore coerenza e trasparenza dei servizi di accreditamento dell'Unione europea e di una loro migliore collaborazione reciproca sia nel settore cogente che in quello volontario, tenendo conto della libertà degli operatori del settore non regolato di avvalersene nonché dei pertinenti aspetti internazionali. Nel definire tale strategia si dovrebbe provvedere in particolare ad esonerare gli organismi di accreditamento dalle attività di valutazione della conformità in ambito commerciale e, in quanto servizio d'interesse economico generale, ad evitare la concorrenza tra i vari organismi. Si dovrebbe altresì prendere in esame l'introduzione di tali disposizioni nel quadro normativo generale per il Nuovo Approccio;
- b) per quanto riguarda la sorveglianza del mercato e la marcatura CE:
1. a prendere in esame insieme agli Stati membri i requisiti essenziali che definiscono gli obiettivi che gli Stati membri dovranno raggiungere in materia di sorveglianza del mercato e ad introdurre nella normativa «Nuovo Approccio» una struttura per la pertinente cooperazione amministrativa, compreso lo scambio d'informazioni tra Stati membri;
2. a migliorare la procedura della clausola di salvaguardia prevista nella normativa «Nuovo Approccio» per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi, al fine di renderla più efficace ed uniformemente applicabile e di attingere alle conoscenze specialistiche disponibili negli Stati membri;
  3. ad avviare, in collaborazione con gli Stati membri, gli Stati del SEE ed altri paesi che hanno concluso accordi con l'Unione europea sull'utilizzo della marcatura CE nei loro territori, nonché le parti interessate a livello europeo, una campagna intesa a promuovere maggiormente, chiarendone il significato, la marcatura CE e il rapporto con i marchi volontari;
- ad introdurre misure sulla tutela del marchio CE;
- c) quanto agli aspetti generali:
1. a proporre misure per chiarire e armonizzare le definizioni di tipo orizzontale ai fini di un'applicazione coerente, riunendo gli aspetti applicabili a tutti i settori in un unico testo legislativo;
  2. a considerare, in vista di un'Unione allargata e di un'applicazione rafforzata delle direttive, i mezzi che consentirebbero di mettere in comune le scarse conoscenze tecniche ed assicurare l'efficacia del processo decisionale;
  3. ad assicurare, in collaborazione con gli Stati membri, un'applicazione coerente delle procedure di valutazione della conformità ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione di più direttive, esaminando la possibilità di rendere disponibile nelle singole direttive una gamma di moduli più coerente e garantendo allora l'uso esclusivo di quelli standard. La dichiarazione di conformità dei fornitori andrebbe utilizzata ogniqualvolta possibile.